

Risoluzione n. 153211 del 9.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali di accesso all'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare – Attestato di qualifica professionale di “Tecnico della gestione aziendale”

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso dell'attestato di qualifica professionale di “Tecnico della gestione aziendale” conseguito a seguito di un corso della durata complessiva di 600 ore riconosciuto dalla Provincia di Modena, possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Con riferimento all'attestato in oggetto, rilasciato dalla Provincia di Modena, della durata complessiva di 600 ore, si fa presente che l'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce la qualificazione professionale al soggetto in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di **altra scuola ad indirizzo triennale** purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle informazioni fornite non si evince l'effettiva durata del corso professionale in questione né le materie oggetto del corso stesso.

In assenza di dette informazioni la scrivente Direzione non è in condizioni di esprimere il proprio parere.

Si ritiene, comunque, di precisare che, per quanto riguarda i criteri di valutazione per stabilire la validità o meno di un attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, qualora la qualificazione sia

stata conseguita al termine di corsi professionali di durata inferiore al triennio nei quali siano presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla manipolazione degli alimenti, la qualifica ottenuta potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella riconosciuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.

Ove tale attestato non sia ritenuto valido ai fini della qualificazione richiesta, il soggetto in questione può frequentare uno dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, così come stabilito dall'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio